



Comune di Lazzate

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2025

TITOLO I	4
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Definizioni e precisazioni	4
TITOLO II	5
<i>SICUREZZA URBANA</i>	5
Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini	5
Art. 4 Comportamenti vietati	5
Art. 5 Protezione dei luoghi pubblici	5
Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste	6
Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	6
Art. 8 Sicurezza degli edifici pubblici o privati	6
Art. 9 Condizioni meteorologiche avverse e sgombero della neve	7
Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	7
TITOLO III	8
<i>CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA</i>	8
E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI	8
Art. 11 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico	8
Art. 12 Divieto di abbandono di rifiuti	8
Art. 13 Imbrattamento e lordatura del suolo pubblico	9
Art. 14 Attività a favore della collettività in caso di recidiva per violazioni ambientali	9
Art. 15 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere	10
Art. 16 Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi	11
Art. 17 Divieto di sosta e/o stazionamento per autocaravan e furgoni utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi	13
Art. 18 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico	13
Art. 19 Attività ludiche nei luoghi pubblici	13
Art. 20 Recinzione e manutenzione dei terreni	14
Art. 21 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti	14
Art. 22 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri	14
Art. 23 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde	15
Art. 24 Manutenzione del verde	16
Art. 25 Raccolta delle deiezioni (come previsto dall'art 11 del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali)	16
TITOLO IV	16
<i>TRANQUILLITA' DELLE PERSONE</i>	16
Art. 26 Pubblica quiete e tranquillità delle persone	16
Art. 27 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	17
Art. 28 Rumori e schiamazzi in sede stradale	17
Art. 29 Abitazioni private	17
TITOLO V	18
<i>ATTIVITÀ LAVORATIVE</i>	18
Art. 30 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	18
Art. 31 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi	19

Art. 32 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale	19
Art. 33 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	19
Art. 34 Accertamento tramite videosorveglianza	19
TITOLO VI	20
<i>GRUPPO VOLONTARI AUSILIO TERRITORIALE (G.V.A.T.)</i>	20
Art. 35 Oggetto, finalità e ambito di competenza	20
Art. 36 Istituzione e partecipazione	20
Art. 37 Coordinamento gruppi di vicinato	20
Art. 38 Compiti	20
Art. 39 Dotazione	21
Art. 40 Responsabile operativo	22
Art. 41 Disposizioni finali Titolo VI	22
TITOLO VII	22
<i>SANZIONI</i>	22
Art. 42 Sistema sanzionatorio	22
TITOLO VIII	22
<i>NORME FINALI</i>	22
Art. 43 Rinvio	22

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel territorio del Comune di Lazzate, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

Art. 2 Definizioni e precisazioni

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni e precisazioni:
 - a) La sicurezza urbana: è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
 - b) La convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello. E' garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
 - c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
 - d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività

TITOLO II

SICUREZZA URBANA

Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano segnalate situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana, così come meglio esplicitato nel successivo TITOLO VI.

Art. 4 Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) occupare gli spazi pubblici in modo da intralciare, limitare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera, tranquilla o sicura circolazione delle persone.
- c) occupare abusivamente gli spazi destinati ai cittadini diversamente abili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, le gradinate, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
- d) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi e esplodere petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00; il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Art.16 della Legge n.689/81 è stabilito in Euro 200,00.

Art. 5 Protezione dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. E' vietato:

- a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
- c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
- d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
- e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.

3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza.
2. E' vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 8 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.
2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto

della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00.

Art. 9 Condizioni meteorologiche avverse e sgombero della neve

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. Ogni proprietario è invitato a mantenere pulito il fronte del proprio immobile per tutta la lunghezza della proprietà. In caso di condominio l'amministratore deve farsi carico di predisporre e coordinare un servizio analogo.

Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti. Tale divieto non è operante nelle aree agricole e nei giardini.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA

E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 11 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, anche avvalendosi dei volontari del G.V.A.T., al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500.00.

Art. 12 Divieto di abbandono di rifiuti

1. In conformità all'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato, sul suolo e nel suolo, qualsiasi tipo di rifiuto in aree pubbliche o private, nonché immettere rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.
2. È vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, chewing gum, bottiglie, contenitori, involucri, rifiuti alimentari e simili su strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, corsi d'acqua e in prossimità di contenitori per la raccolta.
3. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, aumentabile fino al doppio in caso di rifiuti pericolosi, ingombranti o in quantità rilevanti.

4. Il trasgressore è obbligato alla rimozione immediata dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 13 Imbrattamento e lordatura del suolo pubblico

1. È vietato lordare o contaminare il suolo pubblico mediante sversamento o deposito di liquidi, fango, oli, detriti, sterpaglie, residui da cantiere, rifiuti agricoli o altri materiali che possano generare situazioni di pericolo, degrado o danno ambientale.
2. Il trasgressore è tenuto alla bonifica e pulizia del sito entro 24 ore dall'accertamento della violazione, pena l'intervento sostitutivo del Comune con addebito integrale delle spese sostenute.
3. La violazione è punita con sanzione amministrativa da 250 a 750 euro, senza pregiudizio per l'applicazione delle norme penali o ambientali eventualmente applicabili.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dagli articoli 12 (abbandono di rifiuti) e 13 (imbrattamento del suolo pubblico) del presente regolamento (due o più violazioni commesse nell'arco di 12 mesi), la sanzione amministrativa è aumentata del 50%.
5. Se il trasgressore è titolare o gestore di un'attività economica, il Comune può disporre la sospensione dell'autorizzazione commerciale fino a 5 giorni, previa contestazione e contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998.
6. Il Comune può pubblicare, con cadenza trimestrale e in forma anonima, un report sul numero e la natura delle sanzioni elevate per abbandono e imbrattamento.

Art. 14 Attività a favore della collettività in caso di recidiva per violazioni ambientali

1. In caso di recidiva nelle violazioni previste dagli articoli 12 (abbandono di rifiuti) e 13 (imbrattamento del suolo pubblico) del presente regolamento, il trasgressore può richiedere, in alternativa al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, di svolgere attività non retribuite a beneficio della collettività.
2. Le attività consisteranno in:
 - raccolta e pulizia di rifiuti su aree pubbliche;
 - supporto a iniziative promosse dal Comune in ambito ambientale, educativo o sociale;
 - altri interventi di utilità pubblica concordati con l'Amministrazione.

3. Il numero di ore da svolgere è stabilito dall'ufficio competente in relazione alla gravità della recidiva, fino a un massimo di 20 ore.
4. L'adesione alla misura è volontaria e avviene mediante la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, che definisce modalità, tempi e responsabilità.
5. La sottoscrizione della convenzione sospende i termini di pagamento della sanzione. In caso di mancato completamento dell'attività entro il termine stabilito, la sanzione originaria resta dovuta per intero, con maggiorazione del 30%.
6. Il Comune può attivare convenzioni con enti del Terzo Settore o con i Servizi Sociali per coordinare e monitorare le attività svolte dai trasgressori.

Art. 15 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
 - b. intrattenersi con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività, per concordare prestazioni sessuali a pagamento o per chiedere informazioni;
 - c. assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope. E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti. Rimangono escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica.
 - d. campeggiare o dimorare in tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, in qualsiasi area non espressamente destinata a tale uso. Al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato, i mezzi o le dimore potranno essere rimossi secondo le normative di legge vigenti, addebitando le spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi.
 - e. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - f. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
 - g. utilizzare animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno

essere sequestrati dagli organi di Polizia;

- h. lavare veicoli e animali;
- i. abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni (specie columba livia domestica) selvatici;
- j. imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
- k. ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;
- l. utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree eventualmente destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica.

- 2. Nelle adiacenze esterne dei luoghi che ospitano i matrimoni civili, nei giorni in cui si svolgono le cerimonie, è fatto obbligo ai soggetti che hanno prenotato le sale di provvedere alla pulizia dei luoghi eventualmente imbrattati dagli ospiti durante lo svolgimento delle cerimonie.
- 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a), e), f), g), h), i), j), k), l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
- 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00.
- 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 16 Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi

- 1. Vengono individuate le seguenti aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in legge 18 aprile n. 17, n. 48:
 - Ogni Parco pubblico o area giochi attrezzata, insistenti sul territorio comunale, fino ad una distanza di metri 50 dai relativi confini;
 - La Scuola Primaria A. Volta e la Scuola Secondaria M. Ricci, fino ad una distanza di metri 100 da esse;
 - I luoghi di culto ed i cimiteri, fino ad una distanza di 100 metri da essi;
 - Piazza Lombardia;
 - Piazza Caduti;
 - Piazza dei Lazzatesi

- Piazza Giovanni XXIII
 - Piazza Don Antonio Galli
 - Piazza Giovanni Paolo II
 - via Roma dal civico 1 al civico 22
 - via Vittorio Veneto dal civico 1 al civico 34
 - via San Lorenzo nel tratto compreso tra Piazza Giovanni XXIII e l'intersezione con via Libertà
 - via Vittorio Emanuele dal civico 1 all'incrocio con via Enrico Toti
 - via Volta dal civico 1 al civico 21
2. Le aree individuate ai sensi del comma 1, soggette a maggior tutela riguardo al contrasto dei fenomeni di insicurezza urbana, possono essere oggetto di regolamentazione specifica, mediante ordinanza sindacale anche non contingibile e urgente, comunque di durata non superiore a 90 giorni e fondata su adeguata istruttoria e analisi dei fenomeni di insicurezza urbana, in tema di:
- uso, vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche sia in forma itinerante che in sede fissa relativamente ad esercizi di vicinato o artigianali;
 - modalità di esercizio circa attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante;
 - limitazioni orarie all'attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante;
 - modalità di esercizio circa attività commerciali in sede fissa relativamente ad esercizi di vicinato o artigianali
 - orari attività commerciali in sede fissa relativamente ad esercizi di vicinato o artigianali;
 - divieto o limitazione degli assembramenti;
3. E' in ogni caso vietata l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante, a meno di 500 metri dai confini dei mercati settimanali nei giorni e nelle ore in cui questi si svolgono.
4. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1, fatta salva l'adozione di particolari provvedimenti autorizzativi in deroga, l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante con veicoli è consentita mediante soste in luoghi determinati, purché per un tempo non superiore a due ore.
5. In caso di recidiva nel biennio delle violazioni alle ordinanze di cui al comma 2, quando si tratti di attività commerciali o artigianali, si procede con la sospensione del titolo autorizzativo eventualmente posseduto, limitatamente al territorio di Lazzate, per un periodo da cinque a quindici giorni.
6. L'applicazione delle misure del cd. daspo urbano di cui all'Art.9 della Legge n.48/2017, inerenti l'adozione dell'ordine di allontanamento all'interno delle aree individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, comporta per le successive 48 ore, il divieto di frequentazione del luogo in cui è avvenuta la violazione per la quale viene adottato l'ordine di allontanamento, nonché di un'area

attorno ad esso pari ad un raggio di metri 300.

Art. 17 Divieto di sosta e/o stazionamento per autocaravan e furgoni utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi

1. È vietata la sosta e lo stazionamento agli autocaravan e furgoni, utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi, nelle vie cittadine individuate con appositi provvedimenti emanati nelle forme di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
3. Alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione del presente articolo consegue l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo, secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 18 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dalle disposizioni di legge di ordine e grado superiore.
2. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0° (zero gradi centigradi)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 19 Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. Nelle aree e spazi pubblici, che non presentino caratteristiche strutturali appositamente adibite a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e inidonei a produrre danni a persone e cose.
2. Nelle aree individuate ai sensi dell'Art.16, il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire particolari divieti, limitazioni o deroghe in ordine a quanto previsto dal comma 1.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle stabilite dalle ordinanze emesse in ordine a quanto stabilito dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 20 Manutenzione dei terreni

1. I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 21 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche, tende e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni precedentemente rilasciate.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.
4. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 22 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere.
3. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone, dei luoghi e il decoro urbano o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di

intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

4. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Lazzate si riserva di destinare, eventualmente con appositi provvedimenti e/o bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 23 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività. In particolare è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante; salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
 - d) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
 - e) Detenere bottiglie di vetro a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bottiglie e dell'eventuale loro contenuto ai sensi dell'art.13 legge 689/81 e della loro successiva confisca ai sensi dell'art.20 comma 3 della legge 689/81.
 - f) Fumare all'interno delle aree gioco per bambini e nelle loro immediate vicinanze.

Art. 24 Manutenzione del verde

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, il proprietario di terreni in prossimità di strade di pubblico passaggio è tenuto a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari di aree verdi, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. E' compito dei proprietari o conduttori rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade o sui marciapiedi prospicienti la pubblica via.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 25 Raccolta delle deiezioni (come previsto dall'art 11 del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali)

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non far urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette o sui bidoni e/o sacchi esposti per la raccolta differenziata. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato

TITOLO IV

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 26 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.30 (prorogata sino alle ore 9.00 nei giorni prefestivi e nei giorni festivi). Sono fatte salve tutte le attività legate alle tradizioni religiose o

manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

3. Dispositivi acustici antifurto.

Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche. Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare, nel complesso, i quindici minuti.

Art. 27 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 23.30 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 24,00 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi e nei mesi estivi da giugno a settembre).
2. Qualora si rilevino reiterate violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 28 Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 29 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 7.30 e dopo le ore 23.00 nei giorni feriali e prima delle ore 8.30 e dopo le ore 23.00 nei giorni prefestivi e festivi. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o

disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi, che non disturbino i vicini e che non creino vibrazioni.

3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali e tra le ore 9.30 e le ore 12,30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.30 nei giorni prefestivi e festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali, fermo restando quanto disposto dai singoli regolamenti condominiali in caso di divieti o maggiori restrizioni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

TITOLO V

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 30 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 31 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 32 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 33 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Lizzate, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 34 Accertamento tramite videosorveglianza

1. In attuazione dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il Comune può utilizzare sistemi di videosorveglianza fissi o mobili per l'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Le registrazioni costituiscono prova documentale valida ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981.
3. Le aree videosorvegliate sono segnalate con apposita cartellonistica conforme alle disposizioni vigenti.

TITOLO VI

GRUPPO VOLONTARI AUSILIO TERRITORIALE (G.V.A.T.)

Art. 35 Oggetto, finalità e ambito di competenza

1. Il Comune di Lazzate riconosce e promuove la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di valorizzazione, sviluppo, controllo e prevenzione del territorio.
2. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito ai commi 1, 4 e 6 dell'art. 3 dello Statuto Comunale e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali nonché della normativa della Comunità Europea, istituisce e disciplina il G.V.A.T. - "Gruppo Volontario di Ausilio Territoriale" - per il monitoraggio dello stato dei beni di proprietà del Comune di Lazzate e del patrimonio dell'Ente all'interno dei confini del territorio comunale di Lazzate.

Art. 36 Istituzione e partecipazione

1. Presso la sede municipale è costituito il G.V.A.T. - "Gruppo Volontario di Ausilio Territoriale" - al quale possono aderire tutti i cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.
2. Il Comune di Lazzate individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del G.V.A.T.
3. I volontari del G.V.A.T. saranno reclutati tramite bando, ovvero attraverso una libera candidatura, e scelti da una commissione nominata dalla Giunta Comunale.
4. I volontari ammessi al G.V.A.T. svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Lazzate se non quelli derivanti dall'applicazione del presente regolamento; essi sono tenuti a partecipare alle attività previste con impegno, lealtà, senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione.
5. Il G.V.A.T., coordinato dal Sindaco, svolgerà, al bisogno, la propria attività di concerto con i dipendenti dell'Ente.

Art. 37 Coordinamento gruppi di vicinato

1. Il G.V.A.T., su espressa indicazione del Sindaco, può attivare un coordinamento di cittadini organizzati nella forma di gruppi di vicinato. Tali cittadini non dovranno necessariamente prestare servizi in presenza, né ottenere la dotazione prevista per i volontari. Potranno collaborare attraverso semplici segnalazioni, raccolte anche con strumenti informatici, sempre nello scrupoloso rispetto della normativa sulla privacy.
2. Il coordinatore del G.V.A.T. potrà nominare alcuni volontari con il compito di referente dei rispettivi gruppi di vicinato, seguendo una logica ripartizione territoriale.

Art. 38 Compiti

1. L'attività del G.V.A.T. sarà volta al controllo della pubblica incolumità ed al monitoraggio dello stato dei beni pubblici, degli insediamenti privati e dell'ambiente all'interno del territorio comunale di Lazzate, attraverso l'attività di controllo, sorveglianza e prevenzione che potrà essere effettuata in

qualunque fascia oraria.

2. Il G.V.A.T. potrà altresì svolgere:

- servizi durante qualsivoglia manifestazione, in collaborazione con la Polizia Locale;
- servizi di soccorso, sia in luoghi pubblici che presso abitazioni private, in situazioni di emergenza territoriale causata da eventi atmosferici;
- servizi in ausilio a progetti di pubblica utilità (quali il progetto Pedibus, il controllo del traffico in prossimità delle scuole, ecc.).

3. Al fine di organizzare la propria attività e per motivi di autoregolamentazione interna, il G.V.A.T. si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività, sottoposto, se necessario, all'approvazione da parte della Giunta Comunale.

4. I volontari del G.V.A.T., per quanto di loro competenza, assicurano, quali condizioni necessarie per l'appartenenza allo stesso:

- l'accettazione ed il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- il coordinamento delle proprie attività con i preposti uffici comunali;
- l'autocertificazione di non aver avuto condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
- la presentazione di autocertificazione di sana e robusta costituzione.

5. I volontari del G.V.A.T., durante la propria attività, saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, con fotografia, nonché di giubbotto catarifrangente, ai sensi del vigente Codice della Strada, ed eventualmente personalizzato; l'elenco dei nominativi dei volontari del G.V.A.T. viene conservato agli atti del Comune di Lazzate e non potrà essere divulgato.

6. I volontari del G.V.A.T. provvederanno a:

- relazionare necessariamente gli uffici comunali competenti in merito ad ogni eventuale criticità rilevata, malfunzionamento o situazione anomala riscontrata sul territorio, attraverso la redazione di apposita memoria scritta indicante luogo, ora e natura della problematica;
- A) redigere un verbale per ogni uscita indicante giorno, orari del servizio, chilometri percorsi, luoghi monitorati, nominativi dei partecipanti ed eventuali interventi.

Art. 39 Dotazione

1. Il Comune di Lazzate fornirà in dotazione ai volontari del G.V.A.T., esclusivamente durante l'espletamento del servizio, materiale di supporto (quali autovettura, furgone, segnalatori luminosi, telefonino, torce elettriche, segnaletica, ecc.) al fine di ottimizzare l'efficacia del proprio servizio.

2. A tal fine il Comune di Lazzate predispone nel bilancio previsionale apposito capitolo di spesa da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

3. Il Comune di Lazzate destina la "Sala Elettroforo", sita presso la Casa Volta, quale sede operativa del G.V.A.T..

4. Il Comune di Lazzate riserva altresì una parte del magazzino comunale a disposizione del G.V.A.T. per l'attrezzatura occorrente alla messa in sicurezza di eventuali problematiche riscontrate.

Art. 40 Responsabile operativo

1. Il Sindaco nominerà un responsabile operativo del G.V.A.T. il quale, avvalendosi delle strutture interne del Comune di Lazzate, provvederà a istruire e documentare i volontari del gruppo.

Art. 41 Disposizioni finali Titolo VI

1. Nel caso in cui durante il servizio i volontari dovessero assistere ad un fatto delittuoso o vandalico o ad un incidente stradale, è fatto obbligo di allertare le forze dell'ordine preposte.
2. E' fatto divieto assoluto di portare qualunque tipo di arma, anche se in possesso di regolare porto d'armi, o altro strumento atto ad offendere l'incolumità altrui.
3. L'Amministrazione Comunale verrà sollevata da ogni responsabilità dovuta ad iniziative personali o comunque non previste dal presente regolamento.

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 42 Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e del Regolamento Comunale di Lazzate per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.
2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Locale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 43 Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.